



Roma lì, 27.05.2019  
Prot. n° 445/19 S.G.

Al Provveditore dell'Amm. Penitenziaria  
Per la Regione CAMPANIA  
Dott. **Giuseppe MARTONE**  
NAPOLI

e, p.c.:

Al Direttore della SFAPP di Portici  
Dott. **Carmela CAMPI**  
PORTICI

**OGGETTO: S.F.A.P.P. di Portici - Ordine di Servizio n.442 del 21/02/2019.**

Egregio Provveditore,  
la direzione della SFAPP di Portici in data 21.02.2019 con apposito ordine di servizio disponeva a tutto il personale di polizia penitenziaria la fruizione dell'aspettativa per malattia soltanto dopo la fruizione dei 45 giorni di congedo straordinario.

Orbene, nonostante pregressa corrispondenza inviata alla Direzione della SFAPP con solleciti annessi finalizzati alla revoca del predetto O.d.S. per violazioni palesi di legge, ad oggi, il Sig. Direttore ritiene caldeggiare quanto da Ella sostenuto, ritenendo oltretutto opportuno non riscontare nessuna nota/sollecito inviata dalla scrivente O.S., evidenziando la totale mancanza di relazioni sindacali.

La normativa che regola la fruizione dell'aspettativa è disciplinata dal d.P.R 3/1957 T.U.

In particolare l'art.3 comma 40bis della L.537/1993 fedelmente recita” *qualora il dipendente abbia ancora a disposizione giorni di congedo straordinario residui, potrà essere collocato in aspettativa solo per assenze continuative e superiori a 7 (sette) giorni lavorativi.....*”

Appare lapalissiano che la normativa, ancora in vigore, evidenzia un *modus operandi* chiaro e scevro da interpretazioni *ad personam*.

Premesso quanto, voglia il sig. Provveditore intercedere presso la direzione della SFAPP di Portici al fine di ripristinare quanto stabilito in premessa

Distinti saluti

II SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Aldo Di Giacomo

